

Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei gestori.¹

Come noto, il DM Economia 62/2007 (di seguito, DM Economia) ha dato attuazione all'articolo 20, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 (di seguito, Decreto), mediante l'individuazione dei criteri e delle modalità di adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della Legge n. 421/1992 (c.d. fondi pensione preesistenti) alla nuova disciplina di settore.

Nell'ottica di tale processo di adeguamento, l'articolo 5, comma 6, del citato DM Economia ha disposto che i fondi pensione preesistenti debbano adeguare i propri statuti alle previsioni dell'articolo 6 del Decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, laddove tali previsioni risultino compatibili con il modello gestionale adottato dal fondo.

A sua volta, l'articolo 6 del Decreto delinea, al comma 6, una specifica procedura per l'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse finanziarie, l'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita ovvero delle prestazioni per invalidità e premorienza, nonché per l'individuazione della banca depositaria. Tale procedura prevede, in particolare, la richiesta di offerte contrattuali, per ciascun tipo di servizio prestato, a soggetti abilitati non appartenenti ad identici gruppi societari e, comunque, non sottoposti ad alcun rapporto di controllo, effettuata secondo le forme della pubblicità notizia su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nazionale o internazionale, allo scopo di garantire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali, con riguardo alle varie tipologie di servizio offerte.

Anche in considerazione delle esigenze recentemente prospettate dagli operatori di settore in vista della scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 6, del DM Economia, oramai imminente (maggio 2012), si ritiene opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti.

In proposito, si fa presente come la suindicata procedura di selezione debba trovare applicazione in tutti i casi di scelta del soggetto al quale affidare la gestione delle risorse e, di conseguenza, oltre che per i gestori espressamente indicati nell'art. 6, comma 1, del Decreto, anche per le imprese di assicurazione con le quali si intenda stipulare contratti riconducibili ai rami I, III e V di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 26 aprile 2012.

La circostanza che l'art. 6, comma 6, del Decreto faccia esplicito riferimento al comma 1 e che quest'ultimo, alla lettera *b*), menzioni, con riguardo al coinvolgimento delle imprese di assicurazione, le sole gestioni di ramo VI, si ritiene debba infatti essere messa in relazione con l'art. 5, comma 1, del DM Economia, il quale, consentendo ai fondi pensione preesistenti anche la gestione delle attività attraverso la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, individua per questi fondi modelli gestionali ulteriori rispetto a quelli tipicamente consentiti ai fondi di nuova istituzione.

Anche in tali casi, infatti, sussiste l'esigenza, che il citato articolo 6, comma 6, del Decreto mira a perseguire, di garantire, attraverso una procedura di evidenza pubblica, un confronto concorrenziale utile al raggiungimento degli obiettivi di sana e prudente gestione delle forme previdenziali e di tutela degli interessi degli aderenti.

Nella definizione dei criteri di scelta dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse è inoltre necessario che gli organi di amministrazione dei fondi pensione preesistenti abbiano cura di assicurare il rispetto di principi generali di trasparenza e correttezza del processo, provvedendo pertanto alla preventiva determinazione degli obiettivi e delle modalità gestionali, coerentemente con le caratteristiche della popolazione di riferimento e con le previsioni statutarie, all'individuazione dei requisiti qualitativi e quantitativi dei candidati, alla definizione delle modalità di svolgimento del processo.

Al riguardo, gli stessi potranno assumere, quale utile riferimento, le *Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione*, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 10 febbraio 2009.